

DELIBERAZIONE N. 37/CA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIDERATO che per effetto dell'art. 28, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

CONSIDERATO che per effetto dell'art. 28, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dalla data di insediamento del Commissario e dei Sub-Commissari l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM) sono soppressi;

VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale";

VISTO il D.M. 21 maggio 2010, n. 123 "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 03/08/2010;

VISTO lo Statuto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e successive modifiche ed integrazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione, come da deliberazione n. 62/CA del 27 gennaio 2020 pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e del Ministero vigilante;

VISTO il D.P.C.M. del 28 ottobre 2021 con il quale il Prefetto Stefano Laporta è stato nominato Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per la durata di un quadriennio;

VISTO il D.M. 462 dell'11 novembre 2021 del Ministro della Transizione Ecologica, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

VISTA la Delibera n.11/CA del 19 aprile 2022 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha conferito l'incarico di Direttore Generale alla Dott.ssa Maria Siclari;

iniziativa affinché gli Autori e i detentori di diritti sui Prodotti della ricerca garantiscano, a quanti ne abbiano interesse, il diritto di accesso gratuito, irrevocabile ed universale;

CONSIDERATO che l'ISPRA, in qualità di ente pubblico preposto alla gestione dei finanziamenti alla ricerca scientifica, è tenuto all'adozione di tutte le misure dirette a promuovere l'accesso aperto ai risultati della ricerca nelle ipotesi e secondo i canoni stabiliti all'art. 4 del Decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, come convertito dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare opportunamente tutti gli aspetti connessi alle attività di diffusione e riutilizzo dei prodotti della ricerca;

PRESO ATTO del parere favorevole del Consiglio scientifico, reso nella seduta del 28 marzo 2023;

DELIBERA

per i motivi e gli atti richiamati in premessa, da ritenersi integralmente riportati, l'approvazione del Regolamento per l'accesso aperto ai prodotti della ricerca dell'ISPRA.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 26 aprile 2023

Il Segretario del CdA
Maurizio Miccinilli



Il Presidente
Prefetto Stefano Laporta





ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Regolamento per l'accesso aperto ai prodotti della ricerca dell'ISPRA

PREMESSA	3
ART. 1 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	5
ART. 2 - DEFINIZIONI	7
ART. 3. PRINCIPI GENERALI	10
ART. 4 FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	11
ART.5 ARCHIVIO ISTITUZIONALE	12
ART. 6 DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DEI PRODOTTI DELLA RICERCA NELL'ARCHIVIO ISTITUZIONALE ISPRA	12
ART. 7 I DATI DELLA RICERCA NELL' ARCHIVIO ISTITUZIONALE	14
ART.8. GESTIONE DEI DIRITTI DI AUTORE.....	15
ART.9. COMPITI DEI MEMBRI DEL COMITATO EDITORIALE E DELLA BIBLIOTECA.....	16
ART. 10. FONDO PER GLI ONERI DI PUBBLICAZIONE	17
ART. 11. DEROGHE ALL'APPLICAZIONE DEL DISCIPLINARE	19
ART.12. EDIZIONI ISPRA	19
ART. 13. DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI REVISIONE.....	19

PREMESSA

L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) è ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile. L'ISPRA è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

L'ISPRA svolge attività conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione e le connesse attività di ricerca e sperimentazione; attività di consulenza strategica, di assistenza tecnica e scientifica nonché di informazione, divulgazione, educazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture.

L'ISPRA svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente tramite attività di monitoraggio, di reporting, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell'informazione ambientale, nonché di indirizzo e coordinamento del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) fornendo supporto sia al Ministero della Transizione Ecologica sia alle altre amministrazioni dello Stato. In particolare, l'ISPRA, nei settori della ricerca e della sperimentazione:

- a) svolge direttamente attività di ricerca scientifica negli ambiti di propria competenza con particolare riferimento all'azione conoscitiva delle fenomenologie, dei processi, delle determinanti e degli impatti ambientali;
- b) stipula convenzioni, contratti e accordi di collaborazioni con amministrazioni, enti, istituti, associazioni e altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, anche per la promozione e la costituzione di reti tematiche e specialistiche di riferimento permanente per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti ai compiti istituzionali;
- c) promuove programmi di studio e ricerca e di diffusione e sensibilizzazione a livello nazionale, anche in collaborazione con gli altri enti pubblici o privati di elevata rilevanza tecnica e scientifica e, in particolare, con le strutture del SNPA;
- d) partecipa a progetti nazionali ed internazionali, ovvero a programmi di studio e ricerca di amministrazioni, enti, istituti, associazioni o organismi, anche internazionali, pubblici e privati, ove non in conflitto con i propri compiti istituzionali;

Si tratta di attività funzionali allo sviluppo delle conoscenze e alla produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali. Gli elementi conoscitivi così declinati costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni e sono la base per la diffusione ai cittadini dell'informazione ambientale.

ISPRA ha aderito, in data 5.04.2018, al "Position Statement sull'accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica in Italia", già firmato da CNR, CRUI, ENEA, ISS e altri EPR italiani con lo scopo di promuovere in Italia il principio dell' "accesso aperto" e sostenere una strategia nazionale fondata su un quadro normativo e di policy specifico con la promozione e disseminazione su scala internazionale della ricerca scientifica, l'accesso ai prodotti della ricerca a soggetti privi di accesso ai sistemi di distribuzione a pagamento, la diminuzione del tasso di duplicazione degli studi scientifici, il rafforzamento della ricerca interdisciplinare, il trasferimento della conoscenza alle imprese, la garanzia della trasparenza verso la cittadinanza, la capacità di rendere più efficiente l'uso di contributi scientifici a fini didattici e di garantire la conservazione nel tempo della produzione scientifica.

Il presente atto è redatto sulla base delle linee d'indirizzo nazionali in materia di scienza aperta, *in primis*, del Piano Nazionale per la scienza aperta (DM MUR n.268 del 28 febbraio 2022, pubblicato il 15 giugno 2022).

Il Regolamento è altresì coerente con gli indirizzi europei, normativi e strategici della Commissione Europea che, da anni, promuove la cultura dell'Open Science e la pratica dell'Open Access.

Costituiscono, riferimento per la redazione del presente Regolamento:

- il Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il Programma quadro di ricerca e innovazione "Horizon Europe" e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, ampliando quanto già previsto nel precedente Programma Horizon 2020
- la Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (DIR 2016/0280 COD)
- la Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 recepita nella normativa nazionale con il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 200, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20

giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione)".

Si è inoltre tenuto conto del ruolo essenziale, assegnato dalla Commissione Europea, alle infrastrutture per la diffusione dell'Open Science concretizzatosi nel progetto, avviato nell'aprile 2016, del "European Open Science Cloud (EOSC)" nell'ambito della "Communication to the European Cloud Initiative", parte della "Digital Single Market Strategy", oggi entrato nella sua fase operativa nell'ambito del nuovo programma quadro Horizon Europe. EOSC, sarà il punto di incontro della comunità dei soggetti interessati ad utilizzare e promuovere i risultati della ricerca scientifica europea in una logica di scienza aperta e sarà un volano per facilitare l'approccio Open Science in tutta l'UE e favorire l'uso e il riuso dei dati e dei prodotti della ricerca per scopi scientifici, industriali e sociali.

Infine, il presente Regolamento è stato redatto seguendo le linee guida della (CRUI -ref. Linee Guida per la redazione di policy e regolamenti universitari in materia di accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati della ricerca, giugno 2013):

https://www.cruai.it/images/allegati/biblioteca/linee_guida_policy.pdf.

Alcuni aspetti specifici mutuano il contenuto di documenti analoghi adottati, o in corso di adozione, da Università degli Studi di Trento, Università degli Studi di Milano Statale, Università degli Studi di Padova e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).

ART. 1 – QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Normativa Unione Europea

Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa;

DIRETTIVA (UE) 2019/790 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE;

Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, recepita nella normativa nazionale con il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 200, recante "Attuazione della direttiva (UE)

2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione)";

Regolamento (EU) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione Europea, diritto di portabilità ai sensi dell'articolo 20 GDPR n. 2016/679;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Iniziativa europea per il cloud computing - Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa;

EOSC Partnership - memorandum of Understanding del 30 luglio 2021;

General comment No. 25 (2020) on science and economic, social and cultural rights (article 15 (1) (b), (2), (3) and (4) of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights del Committee on Economic, Social and Cultural Rights dell'Economic and Social Council delle Nazioni Unite;

Raccomandazione 417 della Commissione UE, del 17 luglio 2012, sull'accesso e la conservazione della informazione scientifica;

Raccomandazione 790 della Commissione UE, del 25 aprile 2018, sull'accesso alla comunicazione scientifica e la sua conservazione;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni *Una strategia europea per i dati* COM/2020/66 del 19 febbraio 2020;

COMMISSION DECISION adopting Creative Commons as an open licence under the European Commission's reuse policy COM/2019/1655 del 22 febbraio 2019;

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni *Un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione* COM/2020/628 final 30.9.2020;

Conclusioni del Consiglio dell'UE sul nuovo Spazio europeo della ricerca 1 dicembre 2020 RECH 483/2020;

Conclusioni del Consiglio dell'UE su "Approfondimento dello Spazio europeo della ricerca: offrire ai ricercatori carriere e condizioni di lavoro attraenti e sostenibili e fare della circolazione dei cervelli una realtà", adottate dal Consiglio nella sua 3797ª sessione tenutasi il 28 maggio 2021 RECH 267.

Normativa Internazionale

UNESCO, Open Educational Resources recommendations 20/05/2020 Ref. CL/4319

UNESCO recommendation on Open Science - novembre 2021

Normativa Nazionale

Decreto legislativo 08/11/2021, n. 200, Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione), Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 novembre 2021, n. 285, S.O;

D.lgs. 8 novembre 2021, n. 177 (G.U. n. 283 del 27.11.2021) attuativa del Direttiva (UE) 2019/1024 che apporta le modifiche alla Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore e sugli altri diritti connessi al suo esercizio, con particolare riferimento agli utilizzi digitali delle opere e dei contenuti oggetto di protezione;

Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027 e in particolare, il *Piano Nazionale per la scienza aperta* ad esso allegato di cui al DM MUR n.268 del 28 febbraio 2022, pubblicato il 15 giugno 2022.

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- 1) Accesso Aperto (Politiche di Accesso Aperto):** ogni iniziativa volta ad assicurare l'accesso libero e gratuito ai dati della ricerca e alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazione *inter pares*, nel processo di diffusione, nonché a consentire l'utilizzo e il riutilizzo dei risultati della ricerca scientifica, tenuto conto della tutela della proprietà intellettuale.
- 2) Accesso chiuso:** forma di deposito che rende il Prodotto accessibile e visibile solo agli Autori, e al Referente operativo della Biblioteca.
- 3) Accesso con embargo:** forma di deposito nell'Archivio che rende il Prodotto temporaneamente inaccessibile e visibile solo all'Autore e al Referente operativo della Biblioteca.

- 4) **Accesso riservato o ristretto:** forma di deposito nell'Archivio che rende il Prodotto accessibile e visibile solo all'Autore, al personale autorizzato dall'Autore e al Responsabile operativo della Biblioteca.
- 5) **Archivio istituzionale o Archivio:** Archivio digitale istituito dall'ISPRA e destinato a ricevere il deposito e la pubblicazione dei Prodotti della ricerca e dei relativi metadati.
- 6) **Article Processing Costs - APC:** Diritti di pubblicazione con Accesso Aperto.
- 7) **Autore:** figura professionale dipendente ovvero avente un titolo giuridico che consenta l'uso dell'affiliazione all'ISPRA che generi un Dato o un Prodotto della ricerca. Ove più Autori collaborino per la creazione di un Dato o di un Prodotto, individuano un **Autore Referente** (Corresponding Author) con l'incarico di gestire il dato o il Prodotto all'esterno della collaborazione.
- 8) **Comitato editoriale** struttura operativa interna ad ISPRA istituita con disposizione del Direttore Generale; i **Membri del Comitato editoriale** sono indicati dai singoli dipartimenti, dalla Direzione Generale e dalla Presidenza;
- 9) **Data Management Plan – DMP:** documento che indica dettagliatamente le modalità di gestione dei dati della ricerca sia durante un progetto di ricerca, sia dopo il suo completamento; il DMP fornisce una descrizione e un'analisi dei dati, delle tecniche e dei flussi di lavoro che li caratterizzano, degli standard e delle politiche di accesso, riuso e conservazione. Se il DMP è integrato con elementi utili a supportare il processo decisionale è definito Data Management and Governance Plan (DMGP).
- 10) **Dati della ricerca o Dati:** documenti in formato digitale, diversi dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della ricerca scientifica e utilizzati come elementi di prova nel processo di ricerca o comunemente accettati nella comunità di ricerca come necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca.¹
- 11) **Dati di tipo aperto**¹: i dati pubblici che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
 - a. sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
 - b. sono accessibili attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in formati aperti adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori neutri rispetto agli strumenti tecnologici utilizzati;

¹ Fonte: Direttiva UE 1024/2019

- c. sono resi disponibili gratuitamente attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione oppure sono resi disponibili ai costi marginali, non superiori a quelli sostenuti per la loro riproduzione.

12) Digital Object Identifier (DOI): identificatore unico e persistente assegnato ad ogni Prodotto/Contributo.

13) Licenze Creative Commons (CC): licenze che, riconoscendo il diritto d'autore, consentono di concedere ad altri l'utilizzabilità di un'opera, un Dato o un Prodotto. Le Licenze Creative Commons si articolano in quelle che seguono o in loro combinazioni:

- a. **Licenza CC-BY (Attribution):** consente che altri copino, distribuiscano, mostrino ed eseguano copie del Dato o del Prodotto e dei lavori derivati da questa a patto che ne venga indicato l'Autore con le modalità da questi specificate.
- b. **Licenza CC-NC (Non-commercial):** consente che altri copino, distribuiscano, mostrino ed eseguano copie del Dato o del Prodotto e lavori derivati da essi o loro rielaborazioni, solo per scopi non commerciali.
- c. **Licenza CC-ND (No Derivative Works):** consente che altri copino, distribuiscano, mostrino ed eseguano soltanto copie identiche (verbatim) del Dato o del Prodotto; non sono ammesse derivati o rielaborazioni.
- d. **Licenza CC-SA (Share-alike):** consente che altri distribuiscano lavori derivati dal Dato o dal Prodotto solo con una licenza identica (non maggiormente restrittiva) o compatibile con quella concessa con l'opera originale.

14) Metadati: insieme di dati associati a un documento informatico, o a un fascicolo informatico, o ad un'aggregazione documentale informatica per identificarlo e descriverne il contesto, il contenuto e la struttura, nonché per permetterne la gestione nel tempo nel sistema di conservazione.²

15) Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) o Protocollo per la raccolta dei Metadati dell'Open Archive Initiative: protocollo sviluppato dall'Open Archives Initiative (Iniziativa Archivi Aperti) come infrastruttura di comunicazione tra archivi digitali. È utilizzato per raccogliere (o collezionare) i Metadati dei Prodotti di un archivio affinché possano essere costruiti dei servizi che utilizzano Metadati da più archivi.

² Fonte: DPCM 13 novembre 2014

- 16) Principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable e Reusable):** principi ai quali devono essere conformati i Dati della ricerca per renderli accessibili e riutilizzabili.
- 17) Prodotto della ricerca o Prodotto:** espressione del lavoro intellettuale destinata al dibattito scientifico e ad applicazioni tecnologiche, comprensiva di elementi quali documenti, immagini, video, tabelle, disegni, formule, software, dati.
- 18) Referente operativo della Biblioteca ISPRA:** personale della Biblioteca ISPRA incaricato della gestione e del mantenimento dell'Archivio.
- 19) Versione digitale editoriale o Version of Record (VoR) o PDF editoriale:** versione digitale del Prodotto editata e pubblicata dall'editore.
- 20) Versione digitale finale referata o Author's Accepted Manuscript (AAM) o Post-print:** versione digitale definitiva del Prodotto accettata dall'editore che integri i risultati del processo di referaggio ma non sia stata ancora editata e non presenti loghi o marchi dell'editore.

ART. 3. PRINCIPI GENERALI

L'ISPRA concorre allo sviluppo della cultura scientifica e tecnologica secondo quanto disposto dall'art. 9 della Costituzione Italiana.

Nel raggiungimento della missione istituzionale, l'ISPRA attribuisce particolare rilevanza alla disseminazione delle conoscenze derivate dall'attività di ricerca e dagli studi scientifici al fine di rafforzare la ricerca stessa, anche interdisciplinare, rendere più agevole l'uso di contributi scientifici, incrementare la trasparenza verso la cittadinanza e i portatori d'interesse, garantendo, nel tempo, la conservazione della produzione scientifica.

Dando seguito agli impegni assunti dall'Istituto con l'adesione alla Dichiarazione di Berlino sull'accesso aperto alla letteratura scientifica diretta a *"sostenere nuove possibilità di disseminazione della conoscenza, non solo attraverso le modalità tradizionali ma anche e sempre più attraverso il paradigma dell'accesso aperto via Internet"* e ritenendo *"l'accesso aperto come una fonte estesa del sapere umano e del patrimonio culturale che siano validati dalla comunità scientifica"*, l'ISPRA promuove ogni opportuna iniziativa affinché gli Autori ed i detentori di diritti sui

Prodotti della ricerca garantiscano, a quanti ne abbiano interesse, il diritto di accesso, gratuito, irrevocabile ed universale ai Prodotti originati dall'attività di ricerca.

L'ISPRA aderisce ai principi affermati dalla Commissione Europea nelle Raccomandazioni del 17 luglio 2012 (2012/417/UE) e del 25 aprile 2018 (2018/790/UE) sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione in tema di accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche e ai dati della ricerca, promuovendo la conservazione e il riutilizzo dell'informazione scientifica ed adoperandosi nel costruire un dialogo con tutti i soggetti interessati a livello nazionale, europeo e internazionale.

L'ISPRA, in qualità di ente pubblico preposto alla gestione dei finanziamenti alla ricerca scientifica, è tenuto all'adozione di tutte le misure dirette a promuovere l'accesso aperto ai risultati della ricerca nelle ipotesi e secondo i canoni stabiliti dal legislatore nazionale all'art. 4 del Decreto Legge 8 agosto 2013, n. 91 come convertito dalla Legge 7 ottobre 2013, n. 112.

L'ISPRA concorre a dare attuazione al Piano Nazionale per la scienza aperta ad esso allegato di cui al DM MUR n.268 del 28 febbraio 2022, pubblicato il 15 giugno 2022.

ART. 4 FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento è diretto ad incrementare la disseminazione della conoscenza e a rendere disponibili i dati ed i contributi derivanti dall'attività di ricerca e dagli studi scientifici a quanti ne abbiano interesse, agevolandone l'utilizzabilità alla società e garantendo la conservazione della produzione scientifica e tecnologica.

L'ISPRA ha interesse a sviluppare, in collaborazione con le istituzioni interessate, strategie e politiche di valutazione e di valorizzazione della ricerca che tengano conto delle nuove modalità e nuovi canali della comunicazione e dell'informazione scientifica, dell'eventuale impatto socioeconomico dei risultati della ricerca e dell'attuazione dei principi e delle politiche nazionali, europee ed internazionali in materia di open science e open innovation.

L'ambito di applicazione del presente Regolamento non interferisce con le ordinarie procedure amministrative per la regolare acquisizione delle Article Processing Costs (APC).

ART.5 ARCHIVIO ISTITUZIONALE

L'ISPRA istituisce un *Archivio istituzionale per i propri Prodotti della ricerca*.
<https://www.openaccessrepository.it/communities/ispra-oa/>

L'Archivio è lo strumento per documentare, comprovare, custodire, promuovere e disseminare la produzione scientifica dell'ISPRA. L'archivio si conforma al quadro normativo che disciplina la ricerca scientifica e la valutazione della stessa, nonché alle norme in materia di documentazione archivistico-amministrativa e di fruizione del patrimonio scientifico e culturale, in una prospettiva orientata all'accesso aperto.

L'Archivio è istituito e mantenuto secondo le migliori pratiche e standard tecnici internazionali per l'adozione dei principi FAIR conformandosi ai requisiti di interoperabilità necessari per il reperimento e l'integrazione dei dati nei portali nazionali, europei e internazionali per la documentazione e la diffusione dei risultati della ricerca scientifica, di cui allo standard Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH).

L'Archivio risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali per la conservazione nel tempo dei Prodotti. Le copie di sicurezza sono prodotte e conservate secondo i migliori standard nazionali e internazionali utilizzati per la gestione dei dati della ricerca.

L'Archivio è indicizzato dai principali motori di ricerca generalisti e specialistici, che garantiscono la massima disseminazione e visibilità ai Prodotti.

L'Archivio è gestito e mantenuto dalla Biblioteca dell'ISPRA.

ART. 6 DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DEI PRODOTTI DELLA RICERCA NELL'ARCHIVIO ISTITUZIONALE ISPRA

Gli Autori depositano i propri Prodotti nell'Archivio istituzionale dell'ISPRA. Il Prodotto che costituisca espressione dell'attività intellettuale di più Autori è oggetto di un unico deposito ad opera dell'Autore Referente.

Nel momento in cui effettua il deposito, l'Autore dichiara e garantisce:

- di essere responsabile intellettuale della creazione del Prodotto depositato, a titolo originario o averlo legittimamente rielaborato da altre opere preesistenti, apportando un contributo di originalità;
- che il Prodotto depositato è integro e autentico;
- che in esso non sono presenti elementi lesivi di diritti morali o patrimoniali di terzi;
- di essere titolare del diritto di disporre per le finalità del deposito, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente e da eventuali contratti stipulati con terzi.

Ogni Autore utilizzerà, come affiliazione, il codice univoco ROR che identifica ISPRA: 022zv0672 (<https://ror.org/022zv0672>).

L'Autore, salvo diversi accordi che disciplinino l'attività di ricerca da cui è generato il Prodotto, effettua il deposito nell'Archivio Istituzionale ISPRA consentendo l'accesso al Prodotto della ricerca secondo una delle seguenti modalità:

- a) limitazione della consultazione pubblica ai soli metadati descrittivi (informazioni bibliografiche);
- b) accesso aperto ai soli utenti autorizzati;
- c) accesso aperto al pubblico generale con effetto immediato;
- d) accesso aperto al pubblico generale con effetto differito alla conclusione di un determinato periodo di tempo (embargo).

I Prodotti suscettibili di brevettazione per i quali emerga un interesse a tale tipologia di tutela, sono depositati nell'Archivio istituzionale ISPRA solo successivamente alla presentazione della domanda di brevetto.

L'Autore è tenuto a effettuare il deposito del Prodotto nell'Archivio istituzionale ISPRA, almeno secondo la modalità di cui alla lettera a) del comma precedente, per finalità di documentazione amministrativa e di conservazione a lungo termine del Prodotto stesso. L'ISPRA raccomanda di consentire l'accesso al Prodotto secondo la modalità di cui alla precedente lettera c) tutte le volte in cui sia possibile o coerente con eventuali vincoli contrattuali assunti dall'Autore e/o dall'ISPRA e, in ogni caso, per le pubblicazioni realizzate prevalentemente o esclusivamente con finanziamenti pubblici.

Nel caso di Prodotti destinati a rivista o altra sede editoriale, nel momento in cui l'Autore ha notizia dell'accettazione del Prodotto da parte della rivista o altra sede editoriale, è tenuto ad avviare la procedura di deposito presso l'Archivio istituzionale comunicandolo al Referente operativo della Biblioteca. Nello stesso momento l'Autore procede al deposito della versione digitale editoriale

(VOR) o, qualora questa non sia disponibile, della versione digitale finale referata (AAM) del contributo completa di tutti i metadati di base e legati al contesto di appartenenza. Se il Prodotto è destinato a rivista o altra sede editoriale, ed è depositato ad Accesso aperto, è assoggettato a licenza Creative Commons Attribution (CC-BY), ovvero, in caso di motivata necessità, a licenza Creative Commons Share-alike (CC-BY-SA) o Creative Commons No Derivative Works (CC-BY-ND).

Nel caso in cui l'Autore disponga dei diritti per l'Accesso libero, il Referente operativo della Biblioteca, di cui al successivo art. 8, chiede all'Autore una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare ad Accesso libero il Prodotto sull'Archivio istituzionale dell'ISPRA.

ART. 7 I DATI DELLA RICERCA NELL' ARCHIVIO ISTITUZIONALE

I Dati della ricerca sono Prodotti e come tali il loro deposito e la loro pubblicazione seguono le modalità previste nell'art. 6.

Nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e di proprietà intellettuale, nonché delle disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'ISPRA, e fatti salvi gli specifici accordi per il finanziamento della ricerca stipulati con terze parti, i Dati della ricerca:

- una volta pubblicati, sono depositati nell'archivio dell'ISPRA in modo corretto, completo, affidabile, rispettandone la loro integrità;
- sono resi accessibili, identificabili, tracciabili, interoperabili e, laddove possibile, disponibili per usi successivi secondo i principi FAIR.

Ove non assoggettati a diritti di terze parti e nel caso in cui non sussistano usi vietati per legge, i Dati della ricerca possono essere associati ad una licenza per il libero utilizzo (ad esempio Creative Commons), garantendo la tracciabilità del loro uso e il credito verso la fonte originaria.

La eventuale cancellazione o distruzione dei Dati della ricerca è consentita soltanto ove non si ravvisino ragioni etiche o legali ostative e deve risultare tracciabile e documentabile. Allo stesso tempo, si devono tenere in considerazione gli interessi di eventuali terze parti finanziatrici della ricerca e di altri portatori di interessi, così come aspetti di confidenzialità e sicurezza.

La responsabilità della raccolta, gestione e manutenzione dei Dati è condivisa tra gli Autori, nei limiti dei rispettivi ambiti di competenza e nel rispetto dei principi di correttezza, leale collaborazione e trasparenza.

È responsabilità degli Autori la gestione dei dati della ricerca e dei datasets, ovvero:

- Raccolta, documentazione, archiviazione, accesso, uso e conservazione (o distruzione) dei dati della ricerca, compresa la definizione di protocolli e responsabilità nel gruppo di ricerca che vanno incluse in un Data Management Plan (DMP) compilato, laddove previsto da contratti con finanziatori della ricerca o altre entità legali, già nella fase iniziale del progetto;
- Fornire assistenza per la progettazione e compilazione dei DMP.
- Elaborazione e aggiornamento del DMP (si rinvia qui alle linee guida sui DMP e ai modelli di DMP) e definizione dei diritti di utilizzo dei dati dopo il termine del progetto;
- Archiviazione e conservazione di tutti i dati rilevanti -positivi e negativi- per la ricerca stessa, che deve essere effettuata con i medesimi criteri di cui sopra su adeguati supporti informatici, anche al di fuori di specifici DMP, in condizioni di accesso riservato al/i responsabile/i del progetto/i.
- Sviluppare servizi e meccanismi per la registrazione dei progetti, per consentire il deposito, l'archiviazione e la conservazione dei dati della ricerca e mantenerne l'accessibilità durante e al termine del progetto di ricerca.
- Esercitare i loro diritti e ottemperare agli obblighi previsti dai contratti con i finanziatori della ricerca o altre entità legali.

È, infine, compito del responsabile del progetto di ricerca definire quali tra i dati debbano essere conservati, tenendo conto dei doveri risultanti da contratti con parti terze.

ART.8. GESTIONE DEI DIRITTI DI AUTORE

Ai sensi della legislazione nazionale vigente sul diritto d'autore, fatto salvo il diritto morale d'autore sul Prodotto della ricerca che egli stesso ha generato, spetta all'ISPRA il diritto di utilizzazione del Prodotto creato e pubblicato per conto e a spese dell'ISPRA.

Nel caso di Prodotti originati in un contesto diverso da quello di cui al comma precedente, l'ISPRA raccomanda agli Autori di cedere all'Istituto i diritti sulla Versione digitale finale referata del Prodotto o Author's Accepted Manuscript (AAM), astenendosi dal loro trasferimento all'editore. L'ISPRA raccomanda agli Autori di non sottoscrivere contratti di edizione che prevedano la concessione di diritti esclusivi nonché di diritti diversi ed ulteriori rispetto a quelli di prima pubblicazione e distribuzione commerciale o che impediscano di riutilizzare il Prodotto medesimo. Per le ragioni di cui al comma precedente, si raccomanda agli Autori di accordarsi con gli editori al fine di salvaguardare e mantenere in capo a sé stessi il diritto alla riproduzione e alla divulgazione della propria opera per fini didattici e/o di ricerca, il diritto alla pubblicazione della propria opera su siti personali e/o istituzionali e sul suo deposito in archivi istituzionali ad accesso aperto nonché il diritto alla produzione di opere derivate a scopo didattico. È possibile verificare le policy degli editori in merito all'open access sui loro siti web o tramite la banca dati internazionale *Sherpa Romeo* (<https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/>).

ART.9. COMPITI DEI MEMBRI DEL COMITATO EDITORIALE E DELLA BIBLIOTECA

L'ISPRA ha istituito un Comitato editoriale con compiti definiti nell'ambito della *Procedura interna per la revisione delle pubblicazioni ISPRA*. I Membri del Comitato editoriale sono indicati dai singoli Dipartimenti, dalla Direzione Generale e dalla Presidenza, ad ognuno di essi è assegnato, dal presente Regolamento, il compito di condividere con il Referente operativo della Biblioteca la valutazione circa l'assenza di elementi ostativi all'inserimento del prodotto di ricerca nell'archivio istituzionale ISPRA. Il Membro del Comitato editoriale coinvolto è quello indicato dalla struttura di appartenenza dell'Autore.

A seguito della trasmissione da parte dell'Autore alla Biblioteca del prodotto di ricerca, nella versione consentita dal contratto con l'editore per l'Open Access, come indicato all'art. 6, il Referente operativo della Biblioteca coinvolge il Membro del Comitato editoriale per procedere alla valutazione di competenza. In caso di esito positivo il Referente operativo della Biblioteca, a seguito della concessione della licenza, pubblica immediatamente ad Accesso libero il Prodotto licenziato. In caso di esito negativo, il Referente operativo della Biblioteca comunica all'Autore e al Comitato

Editoriale le motivazioni del diniego, in tal caso, l'Autore avrà facoltà di richiedere un pronunciamento di ultima istanza del Consiglio scientifico dell'Istituto.

Ove necessario per un corretto espletamento dei compiti assegnati, i Membri del Comitato editoriale e il Referente operativo della Biblioteca, per la gestione dell'accesso ai Prodotti della ricerca, possono avvalersi di professionalità specifiche, necessarie o utili, con competenze in materia giuridica e in particolare di proprietà intellettuale e diritto d'autore o in biblioteconomia.

La Biblioteca, anche attraverso Linee guida e modelli contrattuali, fornisce ausilio agli Autori nella gestione dei diritti d'autore finalizzata all'Accesso aperto sull'Archivio istituzionale ed esamina, sentito il membro del Comitato Editoriale nominato dalla struttura di appartenenza dell'Autore, le domande di finanziamento degli oneri di pubblicazione (Article Processing Costs - APC) a valere sul FOP.

La Biblioteca promuove accordi con gli editori al fine di valorizzare i Prodotti della ricerca garantendo, nella misura più ampia possibile, l'attuazione di politiche di Accesso Aperto attraverso il deposito nell'Archivio istituzionale.

La Biblioteca promuove iniziative ed eventi diretti alla sensibilizzazione e formazione in materia di Accesso Aperto.

La Biblioteca monitora costantemente lo stato di attuazione del presente Regolamento sia con riferimento al deposito e alla pubblicazione sull'Archivio istituzionale, sia con riferimento alle Pubblicazioni ad Accesso aperto. Annualmente, redige ed invia al Presidente una relazione sullo stato di attuazione del Regolamento suggerendo misure di intervento per implementare le politiche di Accesso Aperto.

ART. 10. FONDO PER GLI ONERI DI PUBBLICAZIONE

L'ISPRA istituisce, nel bilancio dell'Istituto, un fondo spese centralizzato (presso CRA01) destinato a finanziare gli oneri di pubblicazione (FOP) - Article Processing Costs (APC) - dei Prodotti della ricerca. Il fondo è gestito operativamente dalla Biblioteca.

Possono essere ammessi al finanziamento a valere sul FOP gli Autori dei Prodotti originati dall'attività creativa di più soggetti, che intendano pubblicare Prodotti in riviste indicizzate nel DOAJ

(Directory of Open Access Journals). Nell'attribuzione del finanziamento del prodotto verrà valorizzato il ruolo prevalente degli autori ISPRA, che devono aver contribuito almeno alla concettualizzazione ed elaborazione del prodotto, e essere indicati come primo autore o Autori Referenti (corresponding author).

L'autore, in fase di richiesta di finanziamento, dovrà:

- indicare la relazione del prodotto con il mandato istituzionale
- dimostrare che il prodotto è stato già accettato per la pubblicazione da parte dell'editore, assicurando la non esistenza di penalità in caso di ritardi/mancata pubblicazione.

L'Autore o i coautori presentano domanda di finanziamento per gli oneri di pubblicazione alla Biblioteca. Nell'istanza il richiedente deve dichiarare di non avere disponibilità di fondi dedicati agli oneri di pubblicazione previsti in bandi competitivi o in progetti e/o convenzioni.

Gli oneri di pubblicazione di ciascun Prodotto possono essere ammessi al finanziamento nel limite di un importo massimo individuato annualmente dalla Biblioteca. Eventuali risorse residuali nel fondo al termine dell'esercizio finanziario tornano nella disponibilità del bilancio.

Lo stanziamento annuale è diviso in 12 mensilità, il finanziamento è disposto prevedendo una graduatoria mensile formulata sulla base dei seguenti criteri:

- Hanno priorità gli autori che non hanno mai goduto di finanziamento
- Se tutti i richiedenti hanno già goduto di finanziamenti FOP ha precedenza chi ne ha goduto in misura minore in relazione al valore economico
- A parità di graduatoria mensile ha precedenza l'autore anagraficamente più giovane
- L'autore non ammesso al finanziamento può concorrere nel/i mese/i successivo/i,

Le risorse non utilizzate nel mese entrano nella disponibilità del mese successivo. Gli articoli ammessi al finanziamento dovranno indicare negli acknowledgement il contributo dell'ISPRA alla pubblicazione.

ART. 11. DEROGHE ALL'APPLICAZIONE DEL DISCIPLINARE

Nel caso di ricerche finanziate, anche parzialmente, da soggetti terzi l'ISPRA potrà stipulare, nel rispetto della normativa vigente, specifici accordi in deroga al presente Regolamento che abbiano ad oggetto la gestione dei Prodotti della ricerca, ivi inclusi il loro accesso e conservazione.

ART.12. EDIZIONI ISPRA

L'Istituto incoraggia la pubblicazione su riviste e collane di libri dell'Istituto ad Accesso aperto immediato.

Le pubblicazioni ISPRA intendono contribuire alla promozione e diffusione della conoscenza e della cultura anche all'esterno del mondo della ricerca, favorendo la condivisione dei risultati della ricerca scientifica, tecnologica e di terza missione. Per questo motivo, l'Istituto promuove la pubblicazione di articoli e di monografie su periodici ad accesso aperto e raccomanda agli autori di depositare una copia dei loro contributi nell'archivio istituzionale.

ART. 13. DISPOSIZIONI FINALI E CLAUSOLA DI REVISIONE

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto troveranno applicazione le disposizioni della normativa italiana e comunitaria in tema di tutela del diritto d'autore e di accesso aperto all'informazione scientifica.

il presente regolamento sarà oggetto di revisione periodica. Stante il costante evolversi della disciplina comunitaria ed internazionale in materia di Accesso Aperto ai Prodotti della ricerca.